



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

Protocollo n. 0005159/2022

Neive, 31/08/2022

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Spett.le Ditta

BRUNO IMPIANTI s.r.l.

Partita IVA n. 01522330040

Via Circonvallazione n. 45

12030 Monasterolo di Savigliano (CN)

brunoimpiantisrl@pec.it

OGGETTO:

¹Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRUTTURA SPORTIVA A NEIVE BORGONUOVO"

CUP n. E94J22000190006 – CIG n. 93459634A6
(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020)

Intervento finanziato ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge n. 160/2019

Tematica PNRR: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.

Con la presente si comunica alla ditta in indirizzo che con **determinazione n. 58/OR in data 31/08/2022** è stata affidata l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto alla medesima, alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve, pena la revoca dell'affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata digitalmente e restituita a mezzo PEC al Comune di Neive - Arch. Gianluca Germani (si veda modello allegato).

* * *

¹ Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere sostituito da corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri

L'importo complessivo dei lavori aggiudicati "A CORPO" ammonta ad euro 36.693,17 (diconsi euro trentaseimilaseicentonovantatre/17) comprensivi degli oneri della sicurezza inclusi pari ad euro 1.418,09 non assoggettabili a ribasso, oltre ad I.V.A., salvo liquidazione finale.

L'importo di cui sopra è desunto dall'applicazione sull'importo a base di gara di € 35.452,34 + IVA , a cui aggiungere i costi della sicurezza per € 1.418,09+IVA, del ribasso percentuale offerto in sede di affidamento attuato tramite portale telematico "Tuttogare", come da offerta di cui al protocollo dell'Ente n. 4836/2022 del 10/08/2022

I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dal progetto esecutivo validato dal RUP in data 18/07/2022 ed approvato, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della Legge n. 108/2021, con determinazione del R.U.P. in medesima data, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente appalto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti dello stesso.

Ai suddetti prezzi si applica il ribasso del 0,50 per cento (zerovirgolacinquantapercento) proposto dall'operatore economico oltre ai costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.L. o dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, sia se realizzati in opera sia quelli provenienza industriale e/o artigianale, e il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 140 (diconsi centoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'operatore economico si impegna ad iniziare i lavori entro il 14/09/2022, pena la risoluzione contrattuale.

Il pagamento dei lavori sarà eseguito in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori ex art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 previa positiva acquisizione del DURC.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. come da documento tracciabilità sottoscritto in sede di offerta da parte dell'operatore economico, che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi.

La ditta si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra.

La ditta si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010.

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il seguente Codice **CIG: 93459634A6**.

L'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 23 del capitolato Speciale di Appalto, non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale di euro 90,00 (diconsi euro novanta) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

L'importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori, a rischio dell'appaltatore, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non esegua i lavori a regola d'arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1. iniziare i lavori entro il 14/09/2022;
2. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
3. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
4. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
5. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferiti dovrà comunicare all'amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.

Resta sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto.

L'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza:

- in particolare essendo cogente il piano di coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, troverà applicazione il Piano Operativo di sicurezza, redatto dalla ditta aggiudicataria di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e consegnato alla D.L. della stazione appaltante.

L'appaltatore avrà l'obbligo di impiegare nei lavori affidatigli unicamente manodopera reclutata nel rispetto delle vigenti normative in materia di assunzioni.

Si richiamano, seppur non materialmente allegati ma agli atti di questo Ente:

- la regolarità contributiva ed assicurativa dell'O.E. come da DURC (Numero Protocollo NPS_31194126);
- l'attestazione SOA dell'O.E. n. 61503/10/00 per OG 10 – III.BIS;
- la polizza CAR n. 2203600100637, sottoscritta con Assimoco il 25/08/2022;
- la cauzione definitiva tramite polizza fideiussoria n. 1898981, sottoscritta con ELBA Assicurazioni il 23/08/202, composta da documento principale e da appendice di dettaglio;
- il Piano Operativo della Sicurezza.

Si precisa che ai sensi della Legge n. 108/2021 – Tit. IV Contratti Pubblici (Norme specifiche e dichiarazioni PNRR) e nello specifico l'art. 50 comma 3, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, attestando che sono state avviate le ulteriori procedure di verifica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 per le quali, nel caso di esito negativo, si procederà comunque alla risoluzione contrattuale.

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Asti essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore e al Capitolato Speciale nonché al D.Lg. 9 aprile 2008, n. 81.

Si precisa, inoltre, che sono integralmente richiamati gli adempimenti di cui alla Legge n. 108/2021 – Tit. IV Contratti Pubblici (Norme specifiche e dichiarazioni PNRR).

In particolare:

visto l'art. 47 della Legge n. 108/2021, con la quale si stabilisce che:

- comma 4: *“Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;*

- comma 7: **“Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.**

viste le *“Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* di cui al Decreto n. 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021, in modo particolare il punto 6 inerente le deroghe all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, comma 7 sopra richiamato.

CONSIDERATO ED EVIDENTEMENTE MOTIVABILE, come già specificato nella determinazione di affidamento n. n. 58/OR in data 31/08/2022, che tali deroghe possano essere applicate al caso di specie in quanto per la tipologia degli interventi, l’entità degli stessi, gli importi di modico valore delle singole categorie di lavoro e, con riferimento a quest’ultimo dato, il numero chiaramente potenzialmente limitato se non addirittura nullo delle assunzioni, comunque inferiore alle tre unità di personale come parametro richiamato dalle linee guida citate.

Si richiamano infine integralmente le *“milestone”* riferite alla Tematica PNRR: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni, nonché l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il l’arch. Gianluca Germani, Dipendente della Stazione Appaltante, telefono 0173/67110 – int. 2 mail lavoripubblici@comune.neive.cn.it; PEC neive@pec.comune.neive.cn.it

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gianluca Germani
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)